

debo di assegnazione 26.07.2017
(OSL 24.07.2017)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale
Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

Alla Commissione straordinaria di liquidazione
del Comune di Caserta (CE)
(Rif. prot. 975 del 05/07/2017)

Pec: postacertificata@pec.caserta.it

e. p.c. Al Sindaco

Oggetto: Amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi vincolati. Art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Commissione straordinaria di liquidazione chiede l'avviso di questo Ufficio, circa la nuova disposizione normativa di cui all'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

In via preliminare, ai fini che qui più interessano, occorre rammentare che l'articolo 1, comma 457, della legge n. 232/2016, nel testo vigente al 1° gennaio 2017 e fino al 24 aprile 2017, dunque, prima della riformulazione prevista dal sopracitato articolo 36, prevedeva che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione".

Successivamente, l'articolo 36, comma 2, sopracitato ha sostituito l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedendo con una nuova formulazione dell'articolo 2bis, commi 1, 2, 3 e 3bis, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, :*"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data) del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113".

Al riguardo, si rappresenta che la lettura sistematica del citato e novellato articolo 2bis, commi 1, 2, 3, porta a ritenere che, dal 24 aprile 2017, ai comuni ed alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 50/2017, nonché a quelli già in stato di dissesto, per i quali a quella medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, TUOEL, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. Tale amministrazione, inoltre, è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

Tanto premesso, dunque, anche per il Comune di Caserta, e, solo dal 1° gennaio al 24 aprile 2017, ai sensi di dell'articolo 1, comma 457, legge n. 232/2016, nel testo vigente prima della novella normativa di cui al citato d. l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata competeva all'osl e, pertanto, a seguito del comma 3bis del sopracitato art. 2bis, oggi, "Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati, prima della entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, nel testo vigente prima della medesima data".

Nei casi sopra prospettati l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, di competenza dell'osl, verrà gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, ciò al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate. Inoltre, per la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, l'osl provvederà al compimento, parallelamente e separatamente, delle medesime attività che ai sensi del Titolo VIII - Capo III - Articoli 252 e seguenti TUOEL, deve istituzionalmente ed ordinariamente svolgere ivi comprese, ai sensi dell'art. 252, comma 5, TUOEL, nei casi di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, le eventuali denunce dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione a questa Amministrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Verde)

R